



07646-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da
Gastone Andreazza - Presidente -
Luca Semeraro
Emanuela Gai
Alessio Scarcella
Ubalda Macrì - Relatore -
ha pronunciato la seguente

ACN
Sent. n. sez. *100*
PU - 16/1/2019
R.G.N. 37335/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da (omissis) , nato ad (omissis) avverso
la sentenza in data 14.11.2017 della Corte d'appello di Roma,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
udito per l'imputato l'avv. (omissis) , che si è riportato ai motivi del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14.11.2017 la Corte d'appello di Roma, in riforma
della sentenza in data 1.12.2014 del Tribunale di Latina, ha dichiarato di non
doversi procedere nei confronti di (omissis) per i reati sub A) e B) perché
estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo C),
art. 10 d. lgs. n. 74/2000, relativo all'occultamento o distruzione della
documentazione contabile relativa agli anni d'imposta 2005 e 2006, accertato in
(omissis) .

2. Con il primo ed il secondo motivo lamenta l'insufficienza e
contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione di legge, in ordine

luty
↳

all'omesso accertamento dell'esistenza delle scritture contabili e con riferimento alla circostanza che comunque era stato possibile ricostruire il volume d'affari sicché non poteva ritenersi perfezionato il reato contestato.

Con il terzo motivo deduce la violazione di legge con riferimento all'omessa motivazione sul dolo specifico di danno.

Con il quarto motivo censura la violazione di legge con riferimento all'individuazione del momento di consumazione del reato, considerato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 10.4.2017 e che dal processo verbale di constatazione era emerso che la società non aveva più operato dal 31.12.2006.

Con il quinto e sesto motivo lamenta l'applicazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 2, n. 1, cod. pen., sotto il profilo della violazione di legge e dell'omessa motivazione.


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato sui primi due motivi, ciò che consente di ritenere assorbiti gli altri.

Ed invero, il (omissis) è stato condannato per l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili, sulla base di una motivazione apodittica in cui la condotta è stata dedotta logicamente dalla sola omessa consegna della documentazione contabile. Già il Giudice di primo grado aveva omesso di accertare la condotta contestata e si era limitato ad osservare che l'occultamento si poteva realizzare con qualsiasi modalità e quindi anche con il nascondimento e con il rifiuto dell'esibizione. Nonostante lo specifico motivo d'appello, la Corte territoriale non ha individuato le circostanze da cui desumere l'istituzione delle scritture contabili e la successiva distruzione o occultamento.

Ritiene il Collegio di dare continuità all'orientamento di questa Sezione, secondo cui il reato dell'art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito, donde la necessità del relativo specifico accertamento, anche per distinguere la fattispecie penale rispetto alla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (si veda tra le ultime Cass., Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017 (dep. 2018), Andriola, Rv 272034).

A tal fine la sentenza impugnata va annullata per consentire ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma un'attenta valutazione della sussistenza dei presupposti del reato contestato.



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.

Così deciso, il 16 gennaio 2019

Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Gastone Andreazza

